



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

N.R.G. 9/2021

Il Tribunale Federale, riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 26 maggio 2020, come integrata dall'art. 221, comma 2 L. n. 77/2020, composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
Avv. Silvana Panzera	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

a seguito del ricorso presentato in data 12 novembre 2021 dalle Sig.re Manjola Konini e Gresia Balli, tesserate/socie e tiratrici agoniste presso la Sezione TSN di Monza, per il tramite dell'Avv. Francesco Nolasco, con il quale si chiede al Tribunale Federale *“l'annullamento e/la revoca e/o la dichiarazione di inefficacia”* delle sanzioni disciplinari loro comminate con lettere a firma del Presidente della Sezione TSN di Monza, Sig. Pierluigi Ciminago, del 28.09.2021 e del 3.10.2021.

FATTO

Con ricorso inviato a mezzo pec in data 12 novembre 2021 le Sig.re Manjola Konini e Gresia Balli hanno impugnato (i) la sanzione disciplinare della “diffida” adottata dal Presidente della Sezione TSN di Monza con lettera del 28.09.2021, per le condotte dalle stesse assunte in data 23.09.2021 all'interno della Sezione; (ii) la sanzione adottata dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Monza, comunicata con lettera a firma del Presidente del 3.10.2021, di *“non rimborsare le tasse di iscrizione e gli eventuali premi per le gare di Como, Brescia e Milano alla tiratrice Konini Manjola e per la gara di Como e Brescia per la tiratrice Balli Gresia”*, per aver violato il Regolamento Sportivo Sezionale *“che prescrive l'uso della divisa sociale nelle gare federali”*.

A fondamento della proposta impugnazione le ricorrenti deducono, in via preliminare, la carenza di potere disciplinare in capo al Presidente e al Consiglio Direttivo, evidenziando che *“la Sezione TSN di Monza è priva del collegio dei Proviviri ovvero di un unico Proboviro previsto dall'art. 30 dello statuto del TSN di Monza quale organo deputato ad esercitare l'azione disciplinare”*, di conseguenza *“gli unici soggetti abilitati all'azione disciplinare (...) sono quindi gli organi di giustizia sportiva, e solo a seguito dell'esperimento di un formale procedimento disciplinare, che, nel caso di specie, non vi è stato”*. Sempre in



via preliminare, deducono la illegittimità sia della sanzione comminata dal Presidente sia della sanzione comminata dal Consiglio Direttivo, in quanto adottata *“arbitrariamente, senza l’instaurazione di un corretto e formale procedimento disciplinare, di una preventiva e formale contestazione alle Sigg.re dei fatti asseriti come disciplinarmente rilevanti e senza concedergli la possibilità di formulare le adeguate difese nell’ambito di un legittimo e dovuto contraddittorio, in violazione dell’art. 30 co. 6 dello statuto del TSN di Monza, nonché delle norme del regolamento di giustizia UITTS”*; nonché, quanto alla decisione assunta dal Consiglio Diretto in data 3.10.2021 (per come risultante dalla nota a firma del Presidente), la sua non previsione nello Statuto della UITTS ovvero *“in alcun regolamento disciplinare del TSN di Monza”*.

Nel merito, le ricorrenti hanno esposto i fatti avvenuti in data 23.09.2021 all’interno della Sezione TSN di Monza e che hanno dato origine all’*“alterco”* oggetto della nota a firma del Presidente della Sezione del 28.09.2021, evidenziando, altresì, quanto alla nota a firma del Presidente del 3.10.2021, che il Regolamento Sportivo della Sezione non prevede alcun obbligo di indossare la divisa durante le gare, comunque richiesta dalle ricorrenti e non fornita dalla Sezione; dal che l’illegittimità della sanzione deliberata dal Consiglio Direttivo, peraltro, non prevista neppure nel citato Regolamento.

Con ordinanza ex art. 34, lett. D) Reg. Giust. UITTS, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato per il giorno 14 dicembre 2021 l’udienza in camera di consiglio non partecipata con trattazione scritta, secondo le modalità indicate nel provvedimento del Presidente del Tribunale Federale prot. 4566 del 26.05.2020, come integrata dall’art. 221, co. 2 L. n. 77/2020.

A tale udienza questo Tribunale ha dato atto che la Sezione TSN di Monza, per il tramite dell’Avv. Dora Maria Ballabio, ha depositato in data 9 dicembre 2021 memoria costitutiva di difesa con allegata produzione documentale, nella quale si chiede il rigetto delle domande *ex adverso* formulate in quanto infondate e l’ammissione di prova testimoniale sui fatti oggetto di giudizio.

Il Tribunale ha altresì dato atto del mancato intervento in giudizio della Procura Federale, nonché delle note di trattazione depositate in data 13 dicembre 2021 dalla difesa delle ricorrenti, con le quali si contesta quanto dedotto e prodotto dalla Sezione del TSN di Monza, opponendosi all’ammissione delle istanze istruttorie *ex adverso* formulate ed insistendo sulla richiesta istruttoria formulata in sede di ricorso.

All’esito dell’esame della documentazione agli atti, il Collegio, ritenendo non necessaria, ai fini del decidere, ulteriore attività istruttoria e preso atto che le parti non hanno presentato istanza di trattazione partecipata da remoto, ha trattenuto il procedimento in decisione, concedendo termine per il deposito di conclusionali e repliche, rispettivamente, fino al 20 dicembre 2021 e fino al 23 dicembre 2021.

Con memoria ritualmente depositata, la difesa delle ricorrenti ha, nella sostanza, ribadito quanto eccepito, esposto e dedotto in sede di ricorso.

La difesa della Sezione TSN di Monza, con note conclusive ritualmente depositate, ha, in via preliminare, contestato l’irritualità delle note di trattazione e delle allegare produzioni documentali di controparte, ribadendo che *“la lettera contestata del 28.9.2021 non è un provvedimento disciplinare ma una lettera di*



richiamo inviata dal Presidente per il comportamento assunto dai soci nello spiacevole episodio del 23.09.2021”, la quale “non ha comportato alcuna sanzione disciplinare”; quanto alla decisione assunta dal Consiglio Direttivo in data 3.10.2021, che “i premi sono stati corrisposti alle ricorrenti, come dedotto dalle contabili allegare alla memoria di costituzione e non contestate dalle controparte (cfr. doc. 7)”, insistendo, attesa l’inammissibilità del ricorso “in assenza di provvedimenti sanzionatori”, nel rigetto delle avverse domande. Deduzioni reiterate anche nella successiva memoria di replica.

MOTIVI

Il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso presentato dalle Sig.re Manjola Konini e Gresia Balli, ritenendo fondate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate in ordine alla carenza di potere dei soggetti che hanno deliberato i provvedimenti oggetto di impugnazione, assorbita ogni altra questione attinente al merito delle condotte e violazioni contestate alle ricorrenti.

Preliminarmente, è da valutarsi l’eccezione sollevata dalla difesa della Sezione TSN di Monza in ordine alla natura non sanzionatoria della “diffida” inviata dal Presidente della Sezione con nota del 28.09.2021, nonché del provvedimento successivamente adottato dal Consiglio Direttivo, per come emergente dalla nota a firma del Presidente del 3.10.2021.

Il Collegio ritiene infondate tali eccezioni, atteso che, come risulta dallo stesso tenore letterale della lettera a firma del Presidente del 28.09.2021 (doc. 1 all. ricorso: “....Al di là dei motivi dell’alterco, che non sono oggetto di questo provvedimento, qui si intende **diffidare** le persone in indirizzo ad evitare assolutamente comportamenti contrari alle norme che regolano il comportamento all’interno dei poligoni UITTS. In questa circostanza, a norma di regolamento, questa Presidenza intende procedere per gradi limitandosi ad una diffida, ma in caso di eventuale recidiva sarà applicato il massimo delle **sanzioni** previste”), la decisione è stata da questi assunta con espresso riferimento alla sanzione prevista dall’art. 7, comma 2, lett. a) “avvertimento-diffida” del Regolamento di Giustizia UITTS.

Pertanto, la stessa Sezione TSN di Monza, nel costituirsi in giudizio, non ha disconosciuto il carattere “disciplinare” della “lettera di diffida” a firma del Presidente del 28.09.2021, attribuendo, contraddittoriamente, tale decisione sia al Consiglio Direttivo sia al Presidente della Sezione (pag. 5 memoria di costituzione: “alla luce della gravità della condotta descritta, si comprende, pertanto, come il **Consiglio Direttivo** abbia deliberato di inviare ai soci Zaninelli, Konini e Balli un formale richiamo, invitando gli stessi a cessare qualsivoglia comportamento contrario alle norme del regolamento UITTS”, “(...) le ricorrenti artatamente omettono di specificare che il richiamo **disciplinare** concernenti i fatti verificatisi in data 23.09.2021 sia stato indirizzato altresì al signor Zaninelli (...))”, “In altre parole appare cristallino che il Presidente del TSN Sezione Monza, **in autonomia**, abbia inteso porre un richiamo formale sulla condotta inadeguata di tutti i soggetti coinvolti (...))”.

Anche il successivo provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo in data 3.10.2021, ha, chiaramente, natura sanzionatoria - nonostante la sua atipicità rispetto alle ipotesi normativamente previste dall’art. 7 del



citato Regolamento di Giustizia UITTS - non trattandosi di mera “*proposta*” di sanzione, come sostenuto dalla difesa della Sezione del TSN di Monza negli atti conclusivi (pag. 6 comparsa conclusionale).

Anche qui il dato testuale della nota a firma del Presidente del 3.10.2021 è chiaro (doc. 3 all. ricorso: “*Il Consiglio Direttivo del TSN Monza, preso atto della violazione del Regolamento Sportivo Sezionale che prescrive l’uso della divisa sociale nelle gare federali, delibera di non rimborsare le tasse di iscrizione e gli eventuali premi per le gare di Como, Brescia e Milano alla tiratrice Konini Manjola e per la gara di Como e Brescia per la tiratrice Balli Gresia*”), in quanto individua la condotta censurata, la normativa violata e la conseguente sanzione decisa dal Consiglio Direttivo.

Osserva, inoltre, il Collegio che, nella pendenza del presente procedimento, il TSN di Monza ha provveduto in data 15.11.2021 al pagamento dei (soli) premi; detta circostanza, comunque, non fa venir meno l’interesse di parte ricorrente ad una pronuncia sulla legittimità dell’operato del Consiglio Direttivo, tenuto conto che la stessa difesa del TSN di Monza ha precisato (pag. 8 memoria di costituzione) che detto pagamento è avvenuto senza il riconoscimento “*delle quote di iscrizione alle competizioni, del contributo cartucce e del contributo di spostamento*”, a causa della condotta alle stesse contestate con la decisione assunta dal Consiglio Direttivo in data 3.10.2021, confermando, così, il carattere sanzionatorio di detta decisione.

Questo Collegio ritiene, pertanto, il provvedimento assunto dal Presidente della Sezione in data 28.09.2021 nonché il provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo in data 3.10.2021 aventi natura sanzionatoria e non conformi alla normativa statutaria, per le ragioni che seguono.

Come costantemente affermato in precedenti decisioni di questo Tribunale, sia il Presidente della Sezione TSN sia il Consiglio Direttivo sono sprovvisti di un autonomo potere disciplinare, attribuito dall’art. 30 dello Statuto delle Sezioni TSN ad altro organo (Collegio dei Probiviri o Proboviro).

In mancanza, quindi, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, è lo stesso statuto ad individuare il destinatario della segnalazione ai fini del corretto esercizio del potere disciplinare negli Organi di Giustizia Federali; ciò emerge, chiaramente, da una lettura congiunta dell’art. 30 con le disposizioni che individuano le competenze del Presidente di Sezione (art. 25) e del Consiglio Direttivo, il quale, a norma dell’art. 27, comma 2, lettera l), non ha alcun autonomo potere disciplinare, potendo solo “*segnalare al Collegio dei Probiviri o al Proboviro (ove istituito) o agli Organi di Giustizia Federali, gli iscritti passibili di sanzioni disciplinari*”.

Non condivisibile, pertanto, è la tesi sostenuta dalla difesa della Sezione TSN di Monza (pag. 7 memoria di costituzione), per cui, prevedendo l’art. 30 dello Statuto sezionale una mera facoltà e non un obbligo, in mancanza del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, competente per le questioni disciplinari sarebbe, comunque, il Consiglio Direttivo. A tal fine si richiama la previsione contenuta (non nell’art. 28 ma) nell’art. 27, comma 2, lettera k) dello Statuto sezionale (“*osservare ogni altro comportamento ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 e che non sia riservato, dal presente Statuto, alla*



competenza di altri Organi”); previsione che, se letta con la successiva lettera l) del citato art. 27, sconfessa la bontà delle difese del TSN di Monza.

Dunque, sia il Presidente di Sezione sia il Consiglio Direttivo, a termini di Statuto, giammai avrebbero potuto esercitare in via analogica poteri sanzionatori attribuiti ad altro organo (non istituito), dovendo semmai limitarsi a segnalare le ricorrenti ritenute passibili di sanzione agli Organi di Giustizia Federali per i provvedimenti di competenza.

Ne consegue che sia la decisione del Presidente del 28.09.2021 sia la delibera del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Monza del 3.10.2021 non sono affatto conformi a quanto previsto dall'applicazione combinata delle norme contenute nello Statuto sezionale, sopra richiamate; decisioni, peraltro, entrambe assunte senza il dovuto contraddittorio, ulteriore profilo di illegittimità dedotto in sede di ricorso e che questo Collegio ritiene fondato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 25, 27 e 30 dello Statuto delle Sezioni TSN, annulla, per le ragioni di cui in motivazione, il provvedimento di diffida del 28.9.2021 emesso dal Presidente della Sezione TSN di Monza nei confronti delle ricorrenti, nonché la delibera del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Monza del 3.10.2021.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle ricorrenti e alla Sezione TSN di Monza, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS, e l'immediata esecuzione.

Roma, 31 gennaio 2022

Il Presidente

Avv. Lina Musumarra

Il Componente

Avv. Luca Di Gregorio

Il Componente rel. est.

Avv. Silvana Panzera